



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 21-12-2020

Oggetto: TASK SRL - REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO PER ISCRIZIONE LISTE ANAC EX ARTICOLO 192, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	A
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P
CRUCIANI PALMA	A		

Assegnati n. 11

Presenti n. 9

In carica n. 11

Assenti n. 2

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ERCOLI PASQUALE.

- La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

1. che l'Ente partecipa al capitale di TASK S.r.l. e ha affidato in *house* alla stessa i propri servizi *informatici/telematici* previsti dall'oggetto sociale della società;

2. che lo Statuto della predetta società prevede quanto testualmente riportato:

“La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:

- *la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;*
- *attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - Government;*
- *attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;*
- *la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;*
- *attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;*
- *la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;*
- *la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;*
- *il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale;*
- *l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico operativi”;*

3. che Task è società in *house*, in quanto lo Statuto, dal quale devono desumersi in modo inequivocabile i requisiti per tale qualificazione (cfr. Cass. Sezioni unite civili n. 7824/2020), espressamente prevede che:

- il capitale sia detenuto esclusivamente in mano pubblica;
- l'attività prevalente – nella misura superiore all'80% del fatturato – espletata per i compiti ricevuti dagli enti locali committenti in *house*;
- il controllo analogo inteso quale la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua

volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2 comma 1) lett. d) del Tuspp), di cui *infra* in merito alle osservazioni di Anac sull'argomento;

4. che la società ricade nelle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), relativamente al soddisfacimento del vincolo di scopo, in quanto finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, nonché a quelli di cui all'articolo 4 comma 2 del Tuspp, riguardanti il soddisfacimento del vincolo di attività, in quanto l'oggetto sociale è conforme al raggiungimento del fine delle pubbliche amministrazioni socie e pertanto la partecipazione nella società è detenibile da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Tuspp;

5. che la società agisce nel campo dell'*e-government* per l'interesse e per le finalità pubbliche dei soci, e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti;

6. che le società affidatarie di servizi in house debbono essere iscritte alle liste ANAC ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), a cura del Responsabile Anagrafe Unica Stazione appaltante – dell'Ente locale - socio di riferimento nel caso di società pluripartecipata, per la quale Task deve debitamente inoltrare istanza;

7. che la presentazione della domanda di iscrizione alle liste ANAC, costituisce la condizione per procedere all'affidamento dei servizi (e mantenere quelli precedenti già in essere) così come prevedono le Linee ANAC n. 7 recanti: «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ove, al punto 9, si afferma: “*la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.*”;

CONSIDERATO:

1. che ANAC, con comunicazione del 28/07/2020 – Fascicolo 962 - Elenco società in house - ha formulato osservazione al sistema del controllo analogo della Società Task, e a riguardo, ha ribadito l'essenzialità di quest'ultimo ai fini della qualifica di società *in house*, affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere effettivo e, qualora le Amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse, le cui condizioni sono specificate dall'articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

2. che ANAC ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla TASK S.r.l. non soddisfi appieno le suindicate prescrizioni in relazione: (i) al quorum deliberativo

dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione); (ii) alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. S.r.l.*"; (iii) all'assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento;

3. che il Comitato di coordinamento dei soci, tenutosi il 23/09/2020, in un primo momento e successivamente nella riunione tenutasi il 13/11/2020, ha valutato di prendere in considerazione le osservazioni formulate dall'ANAC e procedere ad alcune integrazioni dello Statuto sociale e della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*;

PRESA VISIONE dei seguenti documenti:

- a) del testo rivisitato della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*, dedotto dal quadro di raffronto fra il testo della convenzione vigente e il testo della convenzione modificato;
- b) del testo rivisitato dello Statuto della Società TASK, dedotto dal quadro di raffronto fra il testo dello Statuto vigente e il testo dello Statuto modificato;

RITENUTO, per quanto premesso e considerato, di approvare la proposta di revisione della Convenzione e dello Statuto di TASK S.r.l., società a totale partecipazione pubblica partecipata dall'Ente;

RICONOSCIUTA la propria competenza deliberativa per l'approvazione della revisione dello Statuto e della convenzione, a norma dell'articolo 42, 2° comma, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'articolo 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Nuovo Codice dei contratti pubblici*";

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in esame, reso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del servizio, a norma degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE, ai fini dell'esercizio del controllo analogico congiunto, le modifiche alla Convenzione e allo Statuto proposte da TASK S.r.l., riportate negli allegati A "MODIFICHE ALLA CONVENZIONE" e B "MODIFICHE ALLO STATUTO", che ne formano parte integrante e sostanziale.
3. DI DEMANDARE al Sindaco, nella veste di legale rappresentate, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi, con firma digitale ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a termini dell'articolo 10 della Convenzione stessa.
4. DI CONFERMARE l'adesione dei propri servizi informatici e telematici a TASK S.r.l., secondo i contratti di servizio in essere.
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione a TASK S.r.l., per il seguito di competenza.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: "*4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*";

CON 9 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 9 Consiglieri presenti e votanti,

legalmente espressi;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di raccogliere le adesioni alla sottoscrizione della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 21-12-2020.

Oggetto: TASK SRL - REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO PER ISCRIZIONE LISTE ANAC EX ARTICOLO 192, COMMA 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA



Favorevole

Data: 30-11-2020

Il Responsabile del servizio

F.to Ercoli Pasquale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 del 21-12-2020.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

DOTT. PASQUALE ERCOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0000495

Reg. n. 20

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.2021.

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21-12-2020

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li 20.01.2021

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI
